



Tribunale di Milano
Sezione Distaccata di Legnano

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sez. Distaccata di Legnano
N° 187/09 Sent.
N° 171667/07 R.G.
N° 5758 Cron.
N° 882 Rep.

R.G.N.R. 171667/07

26 GIU. 2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI LEGNANO

In composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dr. Mario Sabino Cozza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio promosso da

██████████ C.F. ██████████, elettivamente domiciliata in Rho, al L.go Kennedy n. 1, presso lo studio dell'Avv. Matteo Rezzonico, da cui è rappresentata e difesa

OPPONENTE

In danno di

██████████ C.F. ██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Conti, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Legnano, alla via A. da Giussano n. 3

OPPOSTO

OGGETTO: opp. a precetto

CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione delle conclusioni

llh
1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] proponeva opposizione, ex art. 615 cpc, al precetto notificato, il 27.09.07, ad istanza di [REDACTED] sulla base della sentenza n. 7268/07, poi appellata dalla Sig.ra [REDACTED] con cui il Tribunale di Milano respingeva la domanda della medesima, condannandola al pagamento, in favore di ciascun convenuto, delle spese di soccombenza.

L'opponente sostiene, infatti, che illegittimamente detto precetto è stato notificato, in quanto la condanna alle spese del giudizio di primo grado può costituire titolo esecutivo solo se accessoria ad una pronuncia di condanna e non allorché consegua alla decisione di rigetto della domanda, come nel caso de qua. Sicché chiedeva di sospendere, preliminarmente, l'esecuzione e, nel merito, di dichiarare l'insussistenza del titolo esecutivo e quindi la nullità e l'inefficacia del precetto opposto.

Il convenuto si costituiva deducendo che il principio giurisprudenziale enunciato dall'opponente è errato e che, in ogni caso, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza de qua ha fatto venir meno l'interesse ad agire e a contraddire nella presente causa, per cui chiedeva la declaratoria di cessazione di materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.

In data 14.11.08 le parti rappresentavano che l'esecutorietà della sentenza de qua era stata sospesa; l'opponente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni ai fini della pronuncia sulle spese; l'opposto chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

In data 30.03.09 le parti precisavano le conclusioni, essendo la causa stata ritenuta matura per la decisione.

Alla luce del verbale di udienza del 14.11.08 e del foglio di precisazione delle conclusioni si evince che l'opponente non ha riproposto la domanda di declaratoria di insussistenza del titolo esecutivo e quindi di nullità ed inefficacia del precetto opposto, chiedendo, invece, di darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del

contendere, con vittoria di spese alla stregua del principio della soccombenza virtuale.

Siamo al cospetto di una causa di natura evidentemente documentale.

Dopo la sospensione decisa in Corte d'Appello l'opponente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

In effetti si deve rilevare l'evidente sopravvenuta carenza di interesse in ordine alla domanda, eccezion fatta in punto di spese di questa lite.

Certamente il tema affrontato è controverso.

Si rinvengono, anche recentemente, sentenze di legittimità e di merito in un senso e nell'altro, circa il principio che la condanna alle spese del giudizio di primo grado possa o meno costituire titolo esecutivo se consegua alla decisione di rigetto della domanda.

Invero, si è partiti da un orientamento restrittivo (e pluribus: Tr. Monza 6.08.2002; Cass. 12.07.00 n. 9236), sulla base del rigore professato da [redacted] (circoscrivere l'esecutività alle sole sentenze di condanna e non alle altre pronunce, comprese quelle di rigetto; la condanna alle spese di lite avrebbe carattere accessorio rispetto alla pronuncia di merito), per approdare ad un orientamento (in dottrina, tra gli altri, [redacted] incline a riconoscere che la provvisoria esecutorietà possa riferirsi, a fortiori dopo la novella del 1990, a tutte le sentenze di primo grado (e pluribus: Tr. Monza, 29.08.2005; Cass., 18512/07)

Dichiarata cessata la materia del contendere, proprio in ragione di questa contraddittorietà si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il giudice onorario del Tribunale di Milano – Sezione distaccata di Legnano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Legnano, 26 giugno 2009

CANCELLIERE C1
NUNZIO FERLA

Il giudice onorario

dr. Mario Sabino Gozza

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE DISTACCATA DI LEGNANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA CANCELLIERE C1
IL 26 GIU. 2009